

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3929

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL MASO, ZOSO, ZUECH, CORÀ, ORSINI GIANFRANCO, MENEGHETTI, ZAMBON, ZANFORLIN, PELLIZZARI, ARMELLIN

Presentata il 10 febbraio 1983

Modificazione alla legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati, collegi operanti nell'amministrazione statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 giugno 1967, n. 417, modificò in maniera organica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e provvide altresì ad adeguare gli importi relativi ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni, consigli e comitati operanti nelle amministrazioni statali.

Orbene, detti importi non hanno subito ulteriori adeguamenti, nonostante siano trascorsi ben 16 anni durante i quali, per effetto dell'inflazione, il valore della nostra lira si sia notevolmente indebolito.

La norma sopra citata viene applicata, a sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, anche per stabilire la mi-

sura dei compensi da corrispondere ai componenti le commissioni elettorali mandamentali operanti in ogni capoluogo di mandamento giudiziario della Repubblica.

Dette commissioni, presiedute dal pretore del luogo, sono composte da otto membri di cui quattro effettivi e quattro supplenti. La nomina di tali membri, per un effettivo ed un supplente, scelti fra i funzionari dello Stato, spetta al prefetto, mentre per tre effettivi e tre supplenti, scelti tra i cittadini elettori residenti nel mandamento giudiziario, spetta al consiglio provinciale. Funge da segretario della commissione il segretario comunale del capoluogo del mandamento giudiziario.

Occorre tener presente che nel caso delle commissioni elettorali mandamentali i componenti sono, per la grande mag-

gioranza, persone che svolgono attività privatistiche e che devono sottrarre tempo al loro lavoro per svolgere quella funzione delicata ed importante che è svolta appunto dalla commissione elettorale di seconda istanza.

Si palesa pertanto la urgente necessità di provvedere ad un logico e naturale adeguamento dei compensi stabiliti, elevando gli importi dalle attuali lire 3.000 a lire 15.000.

In ciò si è tenuto in debito conto sia la percentuale di inflazione avvenuta negli anni dal 1967 ad oggi, sia, per ana-

logia, l'adeguamento del compenso a favore dei consiglieri comunali per ogni seduta del consiglio e quello per i presidenti di seggio e per gli scrutatori per ogni giorno operativo della fase elettorale, fissato da recenti provvedimenti di legge.

Le spese per il funzionamento delle commissioni elettorali mandamentali vengono sostenute dal comune capoluogo del mandamento giudiziario dove ha sede la commissione, il quale provvede successivamente a ripartirle fra tutti i comuni che fanno parte del mandamento giudiziario stesso, tenendo come parametro quello del numero degli abitanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417, è stabilita in lire quindicimila.